



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Relazione su novità normativa.

Rel. n. 70

Roma, 15 settembre 2025

Red.ri Cecilia Bernardo e Guido Romano.

OGGETTO: PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE -

Correttivo alla riforma del codice di procedura civile contenuta nel d.lgs. 19 ottobre 2022, n. 149 - Modifiche e finalità del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164.

SOMMARIO¹:

- 1. Premessa.**
- 2. Le modifiche al Libro I c.p.c..**
- 3. Le modifiche al Libro II c.p.c..**
 - 3.1. La riscrittura dell'art. 171-*bis* c.p.c..**
 - 3.2. Le novità riguardanti il rito semplificato.**
- 4. Le modifiche ai procedimenti di impugnazione.**
- 5. Le novità del giudizio di cassazione.**
- 6. Le modifiche al rito del lavoro.**
- 7. Le novità riguardanti i procedimenti speciali.**
 - 7.1. Il procedimento di ingiunzione.**
 - 7.2. Il procedimento per convalida di sfratto.**
 - 7.3. I procedimenti cautelari.**
- 8. Le modifiche alle disposizioni per l'attuazione del c.p.c..**
 - 8.1. Le novità in tema di giustizia digitale.**

¹ Nell'ambito di una elaborazione sostanzialmente unitaria dello scritto, Cecilia Bernardo ha curato in particolare i parr. 1, 2, 4, 6 e 8, mentre Guido Romano ha curato i parr. 3, 5, e 7.

1. Premessa.

Con il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, il legislatore è intervenuto ad apportare disposizioni correttive e di coordinamento del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, al fine di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile.

L'intervento non apporta modifiche significative, ma si limita a rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarisce alcuni punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'iter processuale, inserendosi nel solco della riforma già realizzata.

In particolare, quanto alla digitalizzazione del processo civile e alla progressiva eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti, resi ormai superflui dal progresso tecnologico, sono state aggiornate le disposizioni prettamente riferite al processo "analogico" e che prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, la necessità, per l'avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell'ufficio giudiziario adito, la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria.

Importanti, poi, sono gli interventi adottati con riferimento agli impegni assunti con il PNRR. In particolare, sono stati semplificati gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie, eliminando adempimenti ormai anacronistici e privi di utilità; è stata migliorata e semplificata la disciplina delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e ampliato l'uso di questo strumento; è stata rivista la formulazione dell'art. 171-*bis* c.p.c., in modo da rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo, per evitare che questo debba ritornare ad una fase precedente, in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle attività giudiziarie; è stato favorito e ampliato (nei limiti di quanto consentito dalla legge delega n. 206 del 2021) l'impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo; è stato agevolato il recupero dei crediti attraverso lo strumento del decreto ingiuntivo; è stata estesa anche ai procedimenti già pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-*ter* c.p.c.).

2. Le modifiche al Libro I c.p.c.

L'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 2024 contiene gli interventi di maggiore portata, contemplando le modifiche apportate al codice di procedura civile. Il comma 1 reca modifiche al libro I del codice di rito, relativo alle disposizioni generali.

In particolare, è stato modificato l'**art. 38 c.p.c.**, in modo da anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza: non più «entro la prima udienza», ma con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171-*bis* c.p.c. ovvero, nei procedimenti ai quali non si applica la disposizione da ultimo menzionata, non oltre la prima udienza. Nella Relazione illustrativa si chiarisce che l'intervento ha lo scopo di garantire maggiore celerità nella definizione delle cause proposte al giudice incompetente, poiché il rilievo in udienza avverrebbe più di quattro mesi dopo l'introduzione della causa e, nella maggior parte dei casi, renderebbe necessario concedere alle parti un ulteriore termine

per poter prendere posizione sul punto, con ulteriore dilazione del processo. Il rilievo in sede di verifiche preliminari, invece, avviene circa due mesi dopo l'introduzione della causa e consente alle parti di prendere posizione sul punto con le memorie integrative di cui all'art. 171-ter c.p.c., in modo che già alla prima udienza il giudice è posto in condizione di adottare il provvedimento conseguente e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza. Il deposito delle memorie integrative, nelle quali le parti dovranno comunque svolgere per intero le proprie difese su tutto l'oggetto del procedimento, non è comunque superfluo, dal momento che, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., in caso di tempestiva riassunzione la causa «prosegue» davanti al giudice competente, il quale quindi potrà immediatamente disporre la celebrazione della prima udienza sulla base delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie svolte dalle parti nella fase svoltasi davanti al primo giudice (dichiaratosi incompetente).

È stato, poi, sostituito il termine di venti giorni previsto dall'ultimo comma dell'**art. 47 c.p.c.** per il deposito da parte del resistente di scritti e documenti con il più ampio termine di quaranta giorni. Si tratta del termine per repliche, che deve essere più ampio rispetto a quello (di venti giorni dall'ultima notificazione) previsto dal terzo comma per il deposito dell'istanza e dei documenti, per consentire alla cancelleria di formare il fascicolo telematico.

Con disposizione di mero coordinamento normativo, il legislatore è intervenuto sull'**art. 50-bis c.p.c.**, che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, eliminando il riferimento ai procedimenti di cui all'art. 140-bis del codice del consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azioni di classe), poiché tale disposizione è stata abrogata dall'art. 5, comma 1, della l. 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021, e le azioni di classe – la cui disciplina, con la legge n. 31 del 2019, è stata trasferita all'interno del codice di procedura civile – sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50-bis c.p.c.

In tema di ricusazione del giudice, è stato espunto dall'**art. 52 c.p.c.** il riferimento al «deposito in cancelleria» del ricorso, in linea con l'ormai completa digitalizzazione del processo civile che prevede l'obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti.

Nell'elenco che individua i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d'ufficio, previsto dall'**art. 70 c.p.c.**, è stato aggiunto il numero 3-*bis*) relativo alle «cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori», in ossequio ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di separazione e divorzio, anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli"».

Dall'**art. 101, comma 2, c.p.c.**, è stato eliminato il riferimento al deposito delle memorie «in cancelleria», sempre in coerenza con la digitalizzazione del processo civile.

Altro intervento ha riguardato l'**art. 123 c.p.c.**, al fine di adeguare la previsione relativa al giuramento del traduttore alla facoltà, prevista per il consulente tecnico di ufficio dall'art. 193 c.p.c., di depositare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente il

giuramento. Sempre al fine di adeguare le disposizioni del codice al processo digitale, è stato eliminato all'art. 125 c.p.c. il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta.

Importante intervento correttivo ha riguardato la disciplina della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza. In particolare, è stata chiarita la portata applicativa dell'art. 127-ter c.p.c., inserendo tre previsioni aggiuntive nel primo, nel secondo e nel quinto comma della disposizione citata, nonché un secondo periodo nel primo comma dell'art. 128 c.p.c.

Va premesso che, con riferimento alla compatibilità tra udienza "cartolare" e discussione della causa - con specifico riferimento al rito del lavoro, ma con un quesito estensibile anche alle udienze di discussione del giudizio ordinario - nel regime previgente al correttivo in esame, erano intervenute le Sezioni Unite della Corte, affermando il seguente principio di diritto: «nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria; II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione; III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa»².

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 127-ter. Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.</p> <p>L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.</p> <p>Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Se ricorrono particolari ragioni di</p>	<p>Art. 127-ter. Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza</p> <p>L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite. L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.</p> <p>Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio non inferiore a quindici giorni per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione; il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non</p>

² Così, Cass. Sez. U, 30/06/2025, n. 17603, Rv. 675389-01.

<p>urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati.</p> <p>Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.</p> <p>Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p> <p>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti.</p>	<p>impugnabile e, in caso di istanza proposta congiuntamente da tutte le parti, dispone in conformità. Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica. Se ricorrono particolari ragioni di urgenza, delle quali il giudice dà atto nel provvedimento, i termini di cui al primo e secondo periodo possono essere abbreviati. Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.</p> <p>Se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato il giudice assegna un nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o fissa udienza. Se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.</p> <p>Il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note di cui al presente articolo è considerato data di udienza a tutti gli effetti. Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.</p>
<p>Art. 128. Udienza pubblica.</p> <p>L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume.</p> <p>Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.</p>	<p>Art. 128. Udienza pubblica.</p> <p>L'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, ma il giudice che la dirige può disporre che si svolga a porte chiuse, se ricorrono ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume. Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.</p> <p>Il giudice esercita i poteri di polizia per il mantenimento dell'ordine e del decoro e può allontanare chi contravviene alle sue prescrizioni.</p>

La Relazione illustrativa chiarisce che l'intervento correttivo si propone di risolvere le questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l'udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un'interlocazione col giudice. Si è, dunque, optato per una soluzione mediana che, per un verso, valorizza l'impiego virtuoso della disposizione di cui all'art. 127-ter c.p.c. tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice; per altro verso, è chiarito che la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l'effettiva interlocazione tra le parti e delle parti con il giudice risulti necessaria,

soprattutto in presenza di un'espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-*bis* c.p.c.), alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite.

Con riferimento, poi, al rito del lavoro, la questione interpretativa era sorta perché una lettura rigorosa del combinato disposto degli artt. 420 e 128 c.p.c. poteva ostare alla sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-*ter* c.p.c. La Relazione illustrativa chiarisce, a tal riguardo, che il legislatore ha scelto di considerare, in senso contrario, il dato esperienziale in base al quale l'intera vicenda processuale, spesso, non si esaurisce in una sola udienza ex art. 420 c.p.c., snodandosi, invece, in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze. Le disposizioni in esame, quindi, potranno trovare applicazione in relazione al segmento decisivo.

Con il correttivo è stato, altresì, risolto il problema della inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-*ter* c.p.c. dell'udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno. A tal fine, è stato aggiunto un periodo all'ultimo comma dell'art. 127-*ter* c.p.c., in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.

Nella Relazione illustrativa, infine, si chiarisce che non è stata apportata un'ulteriore correzione, volta a prevedere che nel revocare il provvedimento che ordina la trattazione scritta il giudice possa disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, in quanto tale possibilità risulta già prevista laddove si dispone che in caso di opposizione il giudice «provvede»; espressione che non pone un'alternativa secca tra il rigetto dell'opposizione e la celebrazione dell'udienza in presenza, ma consente anche la soluzione intermedia rappresentata dall'udienza "da remoto".

Quanto all'art. 128 c.p.c., è stato aggiunto che il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza pubblica, salvo che una delle parti si opponga. Tale modifica si è resa necessaria per esigenze di coerenza e sistematicità con le modifiche apportate all'art. 127-*ter* c.p.c.

L'art. 35, comma 3, del d.l. n. 13 del 2023, conv. con modif. dalla l. n. 41 del 2023, ha introdotto nell'art. 196-*quater* disp.att. c.p.c., l'obbligatorietà del deposito telematico di tutti i provvedimenti del giudice. Ciò ha reso necessaria la sostituzione dell'**art. 133 c.p.c.**, al fine di adeguare al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione della sentenza e la sua comunicazione, poiché il sistema informatico non prevede più la firma del cancelliere né l'apposizione della data da parte di quest'ultimo.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.</p> <p>La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella cancelleria del giudice che l'ha pronunciata.</p> <p>Il cancelliere dà atto del deposito in calce alla</p>	<p>Art. 133. Pubblicazione e comunicazione della sentenza.</p> <p>La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,</p>

sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.

A tal fine, si è previsto che la sentenza è pubblicata mediante deposito telematico e che il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti costituite. La comunicazione conterrà in allegato il testo integrale del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 45 disp.att. c.p.c. (che sul punto non viene modificato). Rimane inoltre fermo il tradizionale principio secondo cui la comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare previsto dall'articolo 325.

Sempre al fine di allineamento delle vecchie disposizioni alla digitalizzazione del processo, sono stati modificati gli **artt. 134 e 135 c.p.c.**, in tema di modalità di redazione dell'ordinanza e del decreto.

L'intervento sugli artt. 134 e 135 c.p.c. ha reso, poi, necessario un coordinamento con l'art. 196-*quinquies*, comma 2, disp.att. c.p.c, in tema di sottoscrizione del provvedimento collegiale, che è stato consequenzialmente modificato.

Merita menzione anche la modifica dell'**art. 136 c.p.c.**, che disciplina le comunicazioni di cancelleria. In particolare, è stata eliminata la previsione del "biglietto" e ne è stata istituzionalizzata la trasmissione tramite posta elettronica certificata.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 136. Comunicazioni.</p> <p>Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.</p> <p>Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, ovvero trasmesso a mezzo posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p> <p>Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.</p>	<p>Art. 136 Comunicazioni.</p> <p>Il cancelliere, con biglietto di cancelleria, [SOPPRESSO] fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata [SOPPRESSO] di comunicazione.</p> <p>La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.</p>

	Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa.
--	--

La Relazione illustrativa osserva che non vi era alcuna ragione di differenziare la disciplina delle comunicazioni telematiche rispetto alle notifiche a mezzo PEC, poiché, nell'ambito del processo telematico, la comunicazione di cancelleria è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC. Di conseguenza, è stato previsto che, quando la comunicazione non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali; diversamente, se la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, come previsto dalle disposizioni che saranno illustrate in seguito per le notifiche a mezzo PEC dell'ufficiale giudiziario e quelle a cura dell'avvocato. Le concrete modalità per l'inserimento dell'atto nel portale sono quelle descritte nell'art. 149-bis c.p.c., come modificato dal medesimo d.lgs. n. 164 del 2024.

Molto importanti sono le modifiche apportate all'art. 149-bis c.p.c., che rappresenta attualmente la norma di riferimento sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata e sulle conseguenze dell'impossibilità di effettuare l'adempimento secondo tali modalità per causa imputabile al destinatario. Con l'intervento correttivo, è stata perfezionata la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario, mediante un intervento additivo sul secondo comma, una sostituzione del terzo comma e l'introduzione di un ultimo comma dopo il sesto.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario.</p> <p>L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle</p>	<p>Art. 149-bis. Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario.</p> <p>L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione a mezzo posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo, quando il destinatario è un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato risultante dai pubblici elenchi oppure quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>Se procede ai sensi del primo comma, l'ufficiale giudiziario trasmette il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o</p>

pubbliche amministrazioni.

La notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni.

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.

L'ufficiale giudiziario redige la relazione di cui all'articolo 148, primo comma, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. La relazione contiene le informazioni di cui all'articolo 148, secondo comma, sostituito il luogo della consegna con l'indirizzo di posta elettronica presso il quale l'atto è stato inviato.

Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dal quarto comma, le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici trasmessi in via telematica.

Eseguita la notificazione, l'ufficiale giudiziario restituisce all'istante o al richiedente, anche per via telematica, l'atto notificato, unitamente alla relazione di notificazione e agli allegati previsti dal quinto comma.

Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si

	ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
--	---

Le modifiche hanno riguardato innanzitutto il secondo comma, in cui si è previsto che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell'atto stesso, che consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di bit del documento originario (sostanzialmente un secondo originale). In tal caso, infatti, richiedere l'utilizzo di una copia conforme avrebbe comportato un inutile aggravio di adempimenti.

Nel terzo comma è stata eliminata una distonia tra notifiche effettuate con modalità tradizionali (a mani o mediante il servizio postale) e notifiche a mezzo PEC, prevedendo anche in relazione a queste ultime la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario. Nella Relazione illustrativa si osserva che anche nel caso di notifiche via pec può accadere che l'adempimento venga effettuato dall'ufficiale giudiziario in un momento successivo a quello in cui il richiedente gli ha trasmesso gli atti. È stato, quindi, previsto che la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest'ultimo.

Infine, è stato aggiunto un settimo comma, al fine di colmare una lacuna normativa, disciplinando l'ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine. In particolare, è stato previsto che, se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario, si dovrà procedere nelle forme "tradizionali", mentre se avviene per cause imputabili al destinatario (che ad es. non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l'atto sarà depositato in una apposita area *web* esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario. A tal fine, si prevede – anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell'atto – che l'area *web* sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario e che l'atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest'ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata ³.

³ Merita di essere menzionato che, con riferimento alla disciplina antecedente al d.lgs. n. 149 del 2022, le Sezioni Unite della Corte di cassazione avevano affrontato la problematica dell'eventuale perfezionamento della notificazione via pec allorché quest'ultima non sia andata a buon fine per saturazione della casella del destinatario, affermando il seguente principio di diritto: «La notificazione eseguita a mezzo pec dall'avvocato, ai sensi dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, nel testo antecedente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, non si perfeziona nel caso in cui il

3. Le modifiche al Libro II c.p.c.

Il comma 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 2024 contiene le modifiche al procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale.

Innanzitutto, è stato modificato l'**art. 163 c.p.c.**, inserendo, tra le indicazioni che l'atto di citazione deve contenere, anche quella relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all'indicazione della sua residenza, domicilio o dimora.

Al fine di coordinare il termine per la comunicazione all'attore della nuova data dell'udienza in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione formulata dal convenuto con la durata dei termini per il compimento delle attività disciplinate dagli artt. 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c., il correttivo è intervenuto sull'ultimo comma dell'**art. 163-bis c.p.c.** Innanzitutto, è stato previsto che la comunicazione avvenga almeno novanta giorni prima della nuova udienza (anziché in cinque giorni in precedenza previsti), tenuto conto del tempo necessario al giudice per le verifiche preliminari (quindici giorni) e dei termini previsti dall'art. 171-*ter* c.p.c. (complessivi settanta giorni). In secondo luogo, all'ultimo periodo dell'articolo in esame è stata apportata una modifica meramente terminologica, attraverso la sostituzione della locuzione per cui i termini di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. decorrono «dall'udienza così fissata» con quella che fissa la decorrenza «rispetto all'udienza così fissata». La Relazione illustrativa espone che tale intervento correttivo non apporta alcuna modifica di contenuto ma chiarisce, ove mai ve ne fosse bisogno, che i termini di cui all'art. 171-*bis* c.p.c. sono calcolati a ritroso.

Meritano menzione anche gli interventi sull'**art. 165 c.p.c.**, relativo alla costituzione dell'attore con l'iscrizione della causa a ruolo, aventi lo scopo di semplificare gli adempimenti e di adeguare il codice di rito alla digitalizzazione.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 165. Costituzione dell'attore.</p> <p>L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni anche in forma telematica.</p>	<p>Art. 165. Costituzione dell'attore.</p> <p>L'attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto, deve costituirsi in giudizio a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale della citazione, la procura e i documenti offerti in comunicazione. Se si costituisce personalmente, deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale o indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e</p>

sistema generi, anche per causa imputabile al destinatario, un avviso di mancata consegna (nella specie, per saturazione della casella), essendo sempre necessaria la ricevuta di avvenuta consegna, sicché il notificante, qualora voglia evitare la maturazione a suo danno di un termine decadenziale, è tenuto a riattivare tempestivamente il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie di cui agli artt. 137 e ss. c.p.c., potendo, così, beneficiare del momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della notificazione originaria». Così, Cass. Sez. U, 5/11/2024, n. 28452, Rv. 672742-01.

Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.	notificazioni anche in forma telematica. Se la citazione è notificata a più persone, l'originale della citazione deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
--	--

La Relazione illustrativa espone che è stata, in primo luogo, eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo, in quanto atto non avente una reale funzione all'interno del processo e non più necessario con l'avvento del processo telematico, nell'ambito del quale può essere sostituito dall'indicazione degli elementi identificativi del procedimento (quali le parti, l'oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi, secondo quello che le regole tecniche e l'evoluzione tecnologica suggeriranno. Sono stati, inoltre, eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo, che non ha più ragione di esistere se non in casi particolari e circoscritti (si pensi, ad esempio, alla necessità di depositare l'originale della scrittura privata la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, o del testamento olografo impugnato).

In secondo luogo, si è previsto che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 4-*quinquies* del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La legge delega non consente, in questa sede, di compiere un ulteriore passo avanti nel senso di sostituire anche per coloro che stanno in giudizio personalmente (come già avvenuto per avvocati e professionisti) il domicilio fisico con un domicilio digitale, rendendo obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC. Tuttavia, è evidente che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio sono destinate ad essere definitivamente superate, dal momento che le comunicazioni e notificazioni vengono ormai effettuate tramite posta elettronica certificata. Si è quindi previsto che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare il proprio indirizzo PEC professionale, qualora si tratti di soggetto iscritto nel registro INI-PEC, o quello eletto come proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 1-*bis* del CAD (e cioè il servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) iscritto nel registro INAD, nel caso in cui si tratti di soggetto privato o comunque di un soggetto tenuto ad avere un indirizzo pec, ma che intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello utilizzato in ambito professionale. Le comunicazioni e notificazioni rivolte alla parte saranno quindi effettuate all'indirizzo PEC così indicato; in mancanza, esse continueranno ad essere effettuate nelle forme "tradizionali", o, nei casi previsti dalla legge, mediante deposito in cancelleria.

Rilevanti modifiche hanno interessato l'**art. 168 c.p.c.**, relativo all'iscrizione della causa a ruolo e al fascicolo d'ufficio.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.</p> <p>All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale.</p> <p>Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti d'istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.</p>	<p>Art. 168. Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio.</p> <p>All'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, la causa è iscritta nel ruolo generale.</p> <p>Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.</p>

Il primo comma viene adeguato alla abolizione della nota di iscrizione a ruolo. Il secondo comma viene integralmente sostituito per renderlo coerente con il passaggio al processo telematico: vengono espunti i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e viene disciplinato il contenuto del fascicolo informatico, nel senso che esso deve contenere l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie, i verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate, in luogo della mera copia del dispositivo. È stato, comunque, chiarito che l'iscrizione della causa a ruolo continua a essere curata dal cancelliere.

Anche l'**art. 169 c.p.c.**, in tema di ritiro dei fascicoli di parte, è stato adeguato all'informatizzazione del processo civile, prevedendo che tale facoltà è relativa ai soli fascicoli cartacei che siano stati eventualmente depositati, nelle limitate ipotesi in cui ciò è ancora possibile (e segnatamente, su ordine del giudice a fronte di particolari esigenze, come ad esempio nel caso del testamento olografo del quale è contestata l'autenticità). Come evidenziato nella Relazione illustrativa, nel caso dei depositi telematici, infatti, non è ravvisabile l'esigenza di ritirare e poi depositare di nuovo gli atti e i documenti già prodotti, che per loro natura sono sempre liberamente fruibili da tutte le parti costituite e dal giudice.

Sempre al fine di adeguamento alla digitalizzazione del processo civile, sono state apportate alcune modifiche all'**art. 170 c.p.c.**, relativo alle comunicazioni e notificazioni alle parti costituite.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.</p> <p>Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.</p> <p>È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto,</p>	<p>Art. 170. Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento.</p> <p>Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.</p> <p>È sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto,</p>

<p>anche se il procuratore è costituito per più parti.</p> <p>Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.</p> <p>Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito in cancelleria oppure mediante notificazione o mediante scambio documentato con l'apposizione sull'originale, in calce o in margine, del visto della parte o del procuratore.</p>	<p>anche se il procuratore è costituito per più parti.</p> <p>Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto.</p> <p>Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.</p>
---	--

Viene, quindi, previsto che alla parte che sta in giudizio personalmente, le comunicazioni e notificazioni vanno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata o al domicilio digitale eletto, e solo in mancanza di questo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; lo scambio di comparse e memorie avviene sempre tramite deposito ma eseguito non più in cancelleria bensì telematicamente, oppure tramite posta elettronica certificata, con abrogazione della consegna *brevi manu* accompagnata dall'apposizione del visto da parte del destinatario.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, le comunicazioni e le notificazioni via PEC sono disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 136 e 149-*bis* c.p.c. (oltre che dall'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994 per quanto riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati anziché dall'ufficiale giudiziario). Di conseguenza, troveranno applicazione anche in questo caso le disposizioni da tali norme previste per il caso in cui la comunicazione via PEC alla parte costituita personalmente non sia possibile o non vada a buon fine.

In relazione alle modalità tramite le quali viene dichiarata la contumacia della parte che non si è costituita sebbene ritualmente citata, il correttivo ha integrato l'**art. 171 c.p.c.** La Relazione illustrativa espone che il legislatore del 2022, al fine di anticipare il deposito delle memorie integrative a prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione, aveva anticipato la dichiarazione di contumacia, nel senso che questa dovesse riguardare non la parte che non si era costituita nemmeno alla prima udienza (quando le memorie, che possono contenere domande nuove o modificate, sono già state depositate), bensì quella che non si era costituita entro il termine di settanta giorni prima previsto dall'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto. Tuttavia, era rimasto fermo il riferimento al provvedimento dato «con ordinanza», mentre l'art. 171-*bis* c.p.c. prevedeva che il giudice istruttore dovesse dichiarare la contumacia con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari.

Con il correttivo, è stata eliminata questa contraddizione e recuperata la simmetria con il previgente art. 183 c.p.c., che non contemplava, tra i provvedimenti emessi in prima udienza, la dichiarazione di contumacia. È stato, quindi, previsto che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all'art. 166 c.p.c. venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall'art. 171-*bis* c.p.c.

Alcune disposizioni sono state interessate da modifiche meramente formali. In particolare:

- all'**art. 171-ter c.p.c.** è stata colmata una lacuna frutto di errore materiale, prevedendo che le parti possano proporre nuove eccezioni in conseguenza non solo delle domande, ma anche delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella memoria di cui al numero 1);
- all'**art. 178 c.p.c.** è stata eliminata la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, modalità non compatibile con il processo telematico;
- all'**art. 183 c.p.c.** è stato chiarito che il calendario del processo deve comprendere anche l'udienza di rimessione della causa in decisione;
- è stato abrogato l'**art. 183-bis c.p.c.**, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, in conseguenza dell'anticipazione di tale provvedimento alla fase delle verifiche preliminari;
- all'**art. 183-ter c.p.c.** è stata aggiunta la previsione secondo cui l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, oltre ad essere provvisoriamente esecutiva, costituisce anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale;
- sono stati espunti dagli **artt. 186-quater c.p.c.** (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), **192 c.p.c.** (astensione e ricusazione del consulente), **195 c.p.c.** (relazione di consulenza tecnica), **200 c.p.c.** (deposito della relazione), **263 c.p.c.** (presentazione del conto), **275 c.p.c.** (decisione del collegio), **275-bis c.p.c.** (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio), **279 c.p.c.** (forma dei provvedimenti del collegio) e **281-sexies c.p.c.** (decisione a seguito di trattazione orale), **299 c.p.c.** (morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante legale prima della costituzione), **292 c.p.c.** (notificazione e comunicazione di atti al contumace), i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l'obbligo di deposito telematico;
- è stato modificato l'**art. 201 c.p.c.** (nomina del consulente tecnico di parte), prevedendo che la dichiarazione di nomina vada depositata telematicamente anziché «ricevuta dal cancelliere»;
- all'**art. 250 c.p.c.** si è previsto che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, sopprimendo l'uso del *fax* e prevedendo che il difensore depositi nel fascicolo informatico copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec;
- all'**art. 257-bis c.p.c.** si è previsto che il modello di testimonianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto digitalmente;
- all'**art. 271 c.p.c.** si è specificato che il rinvio al terzo comma dell'art. 269 c.p.c. riguarda la previsione di cui al secondo periodo, così confermando che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l'opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo
- è stato coordinato il regime processuale delle verifiche preliminari, ai sensi dell'**art. 171-bis**

c.p.c., con la previsione dell'**art. 290 c.p.c.** in tema di manifestazione della volontà del convenuto – in caso di contumacia dell'attore – di proseguire il giudizio, precisando che la richiesta deve essere contenuta nella comparsa di risposta;

- l'**art. 293 c.p.c.** è stato coordinato con la modifica delle modalità attraverso le quali la causa viene rimessa in decisione realizzata con il d.lgs. n. 149 del 2022, prevedendo che la costituzione possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

3.1. La riscrittura dell'**art. 171-bis c.p.c.**

Molto rilevanti sono le modifiche apportate all'**art. 171-bis c.p.c.**, al fine di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria ⁴. La Relazione illustrativa chiarisce che la norma è stata integralmente riscritta in maniera tale da evidenziare le scansioni dell'attività dell'istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incumbenti di cui all'attuale art. 183 c.p.c. (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale).

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 171-<i>bis</i>. Verifiche preliminari.</p> <p>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, il giudice istruttore, entro i successivi quindici giorni, verificata d'ufficio la regolarità del contraddittorio, pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo e terzo comma, 171, terzo comma, 182, 269, secondo comma, 291 e 292, e indica alle parti le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Tali questioni sono trattate dalle parti nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-ter.</p> <p>Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice, se necessario, fissa la nuova udienza per la comparizione delle parti, rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-</p>	<p>Art. 171-<i>bis</i>. Verifiche preliminari.</p> <p>Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio. Quando occorre il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma e 292, primo e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.</p> <p>Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data</p>

⁴ Sul punto, A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, 264; A. CARRATTA, *La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1665; M. BOVE, *La trattazione del processo ordinario di primo grado tra riforma Cartabia, intervento della Corte costituzionale e annunciato "correttivo"*, in *Judicium.it*.

<p>ter.</p> <p>Se non provvede ai sensi del secondo comma, conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati dall'articolo 171-ter.</p> <p>Il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria.</p>	<p>dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171 ter, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.</p> <p>Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-decies, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-duodecies nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.</p> <p>Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-ter iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.</p>
---	---

In primo luogo, il primo comma ha lo scopo di chiarire che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso (sul punto, si tornerà *infra*) e deve avvenire, d'ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Il secondo comma – in simmetria con il previgente articolo 183, primo comma – prevede che quando, all'esito delle verifiche preliminari, il giudice rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. In particolare, i provvedimenti sono quelli previsti dagli articoli 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell'atto di citazione), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamata in causa del terzo da parte del convenuto), 271 (chiamata in causa del terzo ad opera del terzo), 291, primo comma (rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo) e 292, primo comma (notifiche al contumace). Rispetto al "catalogo" previsto dall'originario articolo 171-*bis*, viene espunto il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all'articolo 171 e viene inserito quello all'articolo 271, allo

scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo. Quelli in considerazione sono tutti provvedimenti che pongono a carico delle parti specifici adempimenti e determinano una stasi dell'ordinario iter.

Per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che a seguito dell'adozione di tali provvedimenti il giudice dovrà, in sostanza, tornare allo "step" precedente e quindi procedere di nuovo alle verifiche preliminari, al fine di controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti e quindi, in particolare, se la notifica dell'atto di citazione è stata rinnovata e il convenuto si è questa volta costituito, se vi sono ulteriori istanze di chiamata del terzo, e così via. Per queste ulteriori verifiche preliminari è stato indicato il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con il decreto, che corrisponde a quello ordinariamente previsto dal primo comma: il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza, e quindi il termine di cui al primo comma (i 15 giorni successivi) coincide con quello di 55 giorni prima dell'udienza.

Quando invece, all'esito delle verifiche preliminari (che siano quelle compiute per la prima volta o quelle reiterate a seguito dell'adozione dei provvedimenti previsti dal secondo comma), il giudice rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, egli – in simmetria con il previgente articolo 183, quarto comma – confermerà la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall'articolo 168-*bis*) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all'articolo 171-*ter*, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall'articolo 183, sesto comma ⁵.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma, in sintesi, riproducono la scansione già prevista dall'articolo 183 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022: in un primo momento il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio (in questo caso adottando, ove occorra, i provvedimenti previsti dal secondo comma, corrispondente ai commi 1 e 2 del "vecchio" art. 183), e solo una volta che questa verifica è completata con esito positivo sottopone alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (terzo comma, corrispondente al quarto comma del "vecchio" art. 183). Proprio per questo motivo l'ultimo periodo del secondo comma prevede che dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio o la chiamata del terzo, il giudice debba ripetere nuovamente le verifiche preliminari, e se queste vanno a buon fine, adotterà i provvedimenti previsti dal terzo comma.

Al quarto comma, infine, si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può

⁵ Così anche A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, cit., 272.

disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti. Nell'originario impianto del decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, tale momento era collocato nella prima udienza di comparizione e si prevedeva che in quella sede il giudice, valutata la complessità della lite e sentite le parti, potesse disporre il mutamento del rito con ordinanza non impugnabile e quindi non revocabile (art. 183-*bis* c.p.c.). Tale soluzione aveva certamente il pregio di prevedere la piena partecipazione delle parti nell'adozione del provvedimento, ma aveva l'effetto di rendere quest'ultimo sostanzialmente inutile, dal momento che il mutamento del rito interveniva quando già erano decorsi più di quattro mesi dall'introduzione della causa e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall'articolo 171-*ter* c.p.c. Dal passaggio al rito semplificato non derivava quindi alcun concreto vantaggio in termini di durata del procedimento. Il legislatore ha, dunque, ritenuto opportuno, accogliendo sul punto le sollecitazioni giunte da alcuni dei primi commentatori, anticipare il mutamento del rito alla fase delle verifiche preliminari, in modo da far sì che quando la causa appare di pronta soluzione il giudice possa senz'altro disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. e quindi consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa⁶. Ovviamente, nel fare questo si è tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio. Per questo, si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell'art. 426 c.p.c. – che, nel disporre il mutamento del rito, il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello

⁶ A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, cit., 273 secondo il quale il legislatore, in maniera opportuna, attraverso una riduzione dei tempi ed evitando un appesantimento della causa con la redazione di numerosi atti processuali, ha reso più agevole l'accesso verso il rito semplificato, anticipando la possibilità di disporre la conversione fin dalle verifiche preliminari qualora la causa ricalchi uno dei presupposti dell'art. 281-*decies* c.p.c., senza pertanto dare corso allo scambio delle memorie integrative. Tuttavia, secondo tale A., «il legislatore del correttivo non lascia alcuno spazio ad una possibile audizione delle parti anteriormente alla conversione del rito, allontanandosi (immotivatamente) non soltanto dal previgente art. 183-*bis* c.p.c. che prevedeva il confronto tra le parti e il giudice, ma altresì dalla decisione della Consulta n. 96 del 2024 (su cui v. infra) che valorizza il principio del contraddittorio mediante la fissazione di un'udienza preliminare su richiesta di parte o su disposizione del giudicante allorché una questione necessiti di approfondimento o costituisca – come il mutamento del rito – un momento assai delicato del processo».

Sul punto, anche A. CARRATTA, *La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze*, cit., 1669 secondo il quale la nuova norma si «espone due obiezioni di fondo. La prima attiene al fatto che la conversione in tal caso viene disposta d'ufficio dal giudice ancora una volta senza alcun contraddittorio fra le parti. E ciò a differenza della precedente previsione dell'art. 183-*bis*, dove l'eventuale proposta del giudice di conversione del rito veniva sottoposta al preventivo contraddittorio fra le parti ("all'udienza di trattazione il giudice, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria e sentite le parti, ..."). La seconda obiezione attiene all'opportunità di anticipare al momento delle verifiche preliminari la questione dell'eventuale conversione del rito da ordinario in semplificato, ossia in un momento in cui ancora il *quod decidendum* e il *quod probandum* non sono affatto definiti, essendo tutto ciò rimesso allo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171-*ter*. (...). Anticipare la conversione del rito al momento delle verifiche preliminari espone il processo in corso al rischio della successiva "ri-conversione" del rito da semplificato in ordinario. Ciò che, del resto, sembra ammettere implicitamente lo stesso 4° comma dell'art. 171-*bis*, laddove stabilisce che il decreto con il quale dispone la conversione del rito da ordinario in semplificato il giudice fissa anche il termine perentorio entro il quale le parti possono provvedere a integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti. Se, nel compiere quest'attività di integrazione degli atti introduttivi, le parti dovessero allargare il *quod decidendum* (ad es., l'attore potrebbe introdurre una nuova domanda conseguente alle difese del convenuto o chiamare in causa un terzo sempre in conseguenza delle difese del convenuto) o introdurre mezzi di prova particolarmente complessi, che non si conciliano con il rito semplificato, il giudice dovrebbe, all'udienza di cui all'art. 281-*duodecies*, rilevata la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato, ritornare sui propri passi e sostituire il decreto con il quale aveva disposto la conversione del rito da ordinario in semplificato con l'ordinanza con la quale "ri-converte" il rito da semplificato in ordinario (ai sensi del 1° comma dell'art. 281-*duodecies*), per consentire il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171-*ter*, che il provvedimento di conversione ha impedito».

semplificato. Al contempo, non è più previsto (come, invece nella formulazione dell'art. 183-*bis* c.p.c.), che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza «non impugnabile», proprio allo scopo di far sì che all'udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e *re melius perpensa*, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario.

Si prevede, infine, che tutti i provvedimenti di cui si è detto siano dati con decreto comunicato alle parti a cura della cancelleria, e che i termini per le memorie integrative previste dall'articolo 171-*ter* c.p.c. inizino a decorrere solo quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma ⁷. Vengono, così, fugati i dubbi sollevati, in epoca antecedente, da una parte della dottrina che riteneva facoltativa e non già obbligatoria l'adozione del decreto in argomento.

La modifica ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell'udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio e in precedenza descritti. Ciò in quanto una volta scaduto il termine di 15 giorni le parti devono poter avere contezza del fatto che le verifiche preliminari sono state effettivamente svolte e quindi il processo può procedere nelle sue fasi successive: il deposito delle memorie integrative e l'udienza di comparizione delle parti. In mancanza di un provvedimento espresso, infatti, le parti resterebbero sempre esposte al dubbio circa l'esito delle verifiche, non potendo sapere se queste sono state svolte con esito positivo o, al contrario, non sono state ancora effettuate dal giudice, e non sarebbero quindi messe in condizione di sapere se nel frattempo decorrono i termini per il deposito delle memorie si cui all'art. 171-*ter*. Esse sarebbero quindi verosimilmente indotte a depositare comunque le note, per non rischiare di incorrere in decadenze, con la conseguenza che una successiva – per quanto tardiva – pronuncia del decreto renderebbe inutile l'attività svolta e potrebbe vanificare eventuali strategie processuali articolate dalle difese: eventi, questi, che

⁷ Osserva A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, cit., 267: «la scelta compiuta dal correttivo (in ordine alla doverosa pronuncia del decreto a cui è collegata la decorrenza dei termini per il deposito delle memorie da computarsi a ritroso rispetto alla data dell'udienza di comparizione confermata o differita) appare condivisibile in quanto consente alle parti di conoscere con certezza la data precisa da cui decorreranno i termini per lo scambio delle memorie integrative. Infatti, accadeva sovente (come sottolinea anche la Relazione illustrativa al correttivo evidenziando le problematiche emerse nella prassi dall'applicazione dell'originario art. 171-*bis* c.p.c.) che, in difetto di pronuncia del decreto confermativo o di slittamento dell'udienza, le parti non acquisissero contezza sull'effettivo svolgimento dei controlli preliminari, nonché sulla data dell'udienza da cui si snodavano i termini a ritroso ex art. 171-*ter* c.p.c.6. In altre parole, le parti, onde evitare il maturare di preclusioni, si vedevano costrette a depositare le memorie nei termini calcolati a decorrere dall'udienza originariamente fissata in citazione, pur in assenza di un provvedimento del tribunale a norma dell'art. 171-*bis* c.p.c. che confermasse la data d'udienza indicata dall'attore, accettando così implicitamente il rischio che una tardiva pronuncia del decreto rendesse inutile l'attività svolta che, conseguentemente, avrebbe dovuto reiterarsi con un aggravio di atti processuali nel singolo giudizio».

Secondo A. CARRATTA, *La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze*, cit., 1670, tuttavia, non sono chiare le conseguenze processuali ove il giudice non abbia comunque provveduto alla pronuncia del decreto. In particolare, secondo tale A., «sappiamo che non decorreranno i termini per il deposito delle memorie integrative delle parti, così come prevede il 5° comma dell'art. 171-*bis*, ma non sappiamo come dovrà procedere il giudice all'udienza di prima comparizione. È da presumere che in questo caso la necessità di sanare il vizio derivante dalla mancata pronuncia del decreto anche per consentire alle parti lo scambio delle memorie integrative di cui all'art. 171-*ter* imponga di far retrocedere il processo alla fase delle verifiche preliminari e dunque alla pronuncia *ex post* del decreto in questione, con ulteriore aggravio sui tempi processuali. Alla luce della nuova formulazione del 5° comma dell'art. 171-*bis*, invece, si dovrebbe escludere che il giudice possa fissare direttamente in sede di udienza di comparizione delle parti i termini per lo scambio delle memorie integrative e in questo modo sanare il vizio in questione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 101, 2° comma».

determinerebbero un inutile appesantimento del processo e maggiori oneri per le parti e i loro avvocati. A seguito del correttivo, dunque, anche qualora il giudice ritenesse di non dovere adottare alcuno dei provvedimenti menzionati nei successivi commi dell'art. 171-*bis* c.p.c., dovrebbe in ogni caso adottare il decreto anche al solo (limitato) fine di confermare l'udienza indicata dall'attore nell'atto di citazione.

Il legislatore, tuttavia, non ha inteso "recepire" quanto affermato, recentemente, dalla Corte costituzionale in una recente pronunzia che aveva ad oggetto proprio l'art. 171-*bis* c.p.c.

Il Tribunale di Verona aveva sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 Cost., rilevando che l'art. 171-*bis* c.p.c., nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado (come riformato da d.lgs. n. 149 del 2022) prevede che, ai fini dell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza, il giudice verifichi la regolarità del contraddittorio; emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove occorra, l'udienza; indichi alle parti altre questioni rilevate d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Ad avviso del tribunale rimettente, tale disposizione non avrebbe rispettato i criteri di delega, atteso che l'art. 1, comma 5, della legge delega n. 206 del 2021 non faceva specifico riferimento all'emanazione da parte del giudice, prima dell'udienza di comparizione e trattazione, di alcun provvedimento,

Con la sentenza n. 96 del 2024⁸, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sotto tale profilo, affermando che la disposizione censurata si colloca coerentemente nell'ambito degli altri criteri di delega enucleati dal medesimo comma, in quanto, per un verso, è riconducibile a quello di cui alla lett. i) – che demanda al Governo l'introduzione di norme funzionali ad adeguare le disposizioni sulla trattazione della causa ai principi di cui alle lett. da c) a g), relative agli atti introduttivi e alle memorie – costituendone un naturale sviluppo, perché coesistente alla realizzazione del meccanismo del deposito delle memorie prima dell'udienza e, per un altro, è volta a realizzare il generale canone della concentrazione processuale sancito dalla lett. a), atteso che è orientata a ridurre le ipotesi di regressione del giudizio dopo il deposito delle memorie integrative.

La Corte costituzionale ha, altresì, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata sempre dal medesimo tribunale, in riferimento all'art. 3 Cost. Il tribunale rimettente affermava che l'art. 171-*bis* c.p.c., nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, prevede un differente trattamento per le questioni rilevabili d'ufficio che possono esitare in provvedimenti ordinatori del giudice volti alla corretta instaurazione

⁸ La sentenza della Corte costituzionale può leggersi in *Foro it.*, 2024, 6, 1628 con note di D. DALFINO, *Le verifiche preliminari e l'udienza "filtro": garanzia del contraddittorio sulle questioni liquide e poteri di direzione del processo* e di G. CARMELLINO, *La lettura costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c.*; *Riv. dir. proc.*, 2024, 4, 1298 con nota di A. BRIGUGLIO, *Il nuovo art. 171-bis c.p.c., la Corte costituzionale ed il «primo grado Cartabia» fra l'essere quest'ultimo solo inutile e l'essere dannoso, nonché fra le nostre discrete angosce e il vivido desiderio di integrale abrogazione. Con una Postilla sul «Correttivo», nonché in Giur. cost.*, 2024, 3, 968 con nota di A. CARRATTA, *Il «claudicante» art. 171-bis c.p.c. e l'intervento «ortopedico» della Corte costituzionale.*

del contraddittorio ovvero alla sanatoria di vizi degli atti introduttivi, emanati con il decreto di fissazione dell'udienza, e tutte le altre questioni, parimenti rilevabili d'ufficio, che sono solo indicate alle parti e non decise nel medesimo decreto. La Corte ha ritenuto giustificata tale diversa regola processuale sia per le differenti conseguenze sui tempi di svolgimento del giudizio, sui quali soltanto i primi sono suscettibili di incidere, comportando, di regola, un differimento dell'udienza di trattazione, sia in quanto i provvedimenti emessi a seguito delle verifiche preliminari si correlano a questioni spesso "liquide", con un basso tasso di controvertibilità, mentre le altre questioni rilevabili d'ufficio non tipizzate evocano profili di maggiore controvertibilità tra le parti.

Parimenti non fondata è stata dichiarata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 171-*bis* c.p.c., che – nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado, come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022 – prevede l'emanazione da parte del giudice, con decreto, di provvedimenti di carattere interlocutorio fuori udienza e senza contraddittorio preventivo con le parti.

La Corte ha ritenuto che tale disciplina – a seguito dell'interpretazione adeguatrice dalla stessa Corte formulata – non contrasta con il diritto di difesa. In generale, infatti, il giudice, ai sensi dell'art. 175 c.p.c., nell'ambito dei propri poteri di direzione del processo, ha il potere di salvaguardare il diritto al contraddittorio fissando un'udienza *ad hoc*, sia ove se ne ravvisi la necessità in occasione delle verifiche preliminari, prima dell'emanazione del decreto, ovvero quando lo sollecitino le parti cui quest'ultimo è stato comunicato. Qualora detta udienza non venga fissata, la realizzazione del contraddittorio è differita all'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ove, con ordinanza, il giudice dovrà confermare, modificare o revocare il decreto emesso, prendendo in esame le ragioni delle parti.

Inoltre, detto sistema, per essere compatibile con il principio del contraddittorio, deve essere ricostruito nel senso che, nel caso in cui la parte abbia chiesto la fissazione dell'udienza e il giudice abbia disatteso tale istanza, quest'ultimo non può, rimasto inadempito l'ordine, assumere provvedimenti "sanzionatori" in chiave processuale se conferma la propria decisione all'udienza di trattazione, in quanto la parte diligente non può rischiare di veder compromesso, con una decisione processuale di *absolutio ad instantia* o estinzione del giudizio, il diritto a conseguire il bene della vita, scopo ultimo del processo, senza che sia tenuta, per evitarlo, a conformarsi a un ordine giudiziale che ha rappresentato all'autorità giudiziaria di non condividere.

È stata, infine, dichiarata inammissibile, per inconferenza del parametro evocato, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona, in riferimento all'art. 77 Cost., dell'art. 171-*bis* c.p.c. che, nel disciplinare la nuova fase introduttiva e di trattazione del processo di cognizione di primo grado – come riformato dal d.lgs. n. 149 del 2022, in forza della legge di delega n. 206 del 2021 – prevede che, ai fini dell'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza, il giudice: a) verifichi la regolarità del contraddittorio; b) emani, se si rende necessario sanare uno dei vizi riscontrati, i provvedimenti conseguenti, differendo, ove

occorra, l'udienza; c) indichi alle parti, con il medesimo decreto, le altre questioni rilevate d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda e alla sussistenza dei presupposti per procedere con rito semplificato. Il rimettente, nel muovere le censure per violazione dei criteri di delega, evoca oltre all'art. 76 Cost., anche l'art. 77 Cost., parametro inconferente poiché la disposizione censurata non è stata emanata con decreto-legge.

3.2. Le novità riguardanti il rito semplificato.

Il correttivo ha cercato anche di chiarire alcuni dubbi circa l'ambito di applicazione del rito semplificato, sostituendo il secondo comma l'**art. 281-decies** c.p.c. e introducendo un terzo comma ⁹.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 281-<i>decies</i>. Ambito di applicazione.</p> <p>Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.</p> <p>Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica la domanda può sempre essere proposta nelle forme del procedimento semplificato.</p>	<p>Art. 281-<i>decies</i>. Ambito di applicazione.</p> <p>Quando i fatti di causa non sono controversi, oppure quando la domanda è fondata su prova documentale, o è di pronta soluzione o richiede un'istruzione non complessa, il giudizio è introdotto nelle forme del procedimento semplificato.</p> <p>Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.</p> <p>Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.</p>

Il primo comma della disposizione prevede che tale rito si applica obbligatoriamente nella ricorrenza dei presupposti da esso indicati, sia che la cognizione spetti al tribunale in composizione collegiale sia nel caso in cui sia competente il giudice singolo ¹⁰.

⁹ In tema di modifiche al rito semplificato, si vedano, tra i primi commentatori del correttivo, A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, cit., 274; B. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1673.

¹⁰ In dottrina è stato osservato che il d.lgs. n. 164/2024 non si preoccupa di dirimere la questione dell'utilizzabilità del rito semplificato per le controversie laburistiche. Il dubbio si affaccia per la circostanza che tale procedimento è esperibile dinanzi al tribunale in composizione monocratica e si connota per una certa concentrazione al pari del processo ex artt. 409 e segg. c.p.c. Così, B. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, cit., 1675 secondo il quale, comunque, «sono di gran lunga prevalenti gli argomenti sistematici che inducono ad escludere l'applicabilità di questo rito alle liti in materia di lavoro. La disciplina del procedimento semplificato di cognizione è infatti collocata nel libro II del c.p.c., ciò che consente di desumerne l'alternatività al solo processo ordinario di cognizione, non invece ai procedimenti speciali, come anche confermato dall'art. 40, 3° comma, c.p.c., che fa prevalere in ogni caso il rito laburistico laddove le domande connesse siano assoggettabili ad altri riti (ordinari o speciali). A ciò si aggiunga che al di là della forma dell'atto introduttivo (che è la medesima sia per il procedimento semplificato sia per il rito laburistico) i contenuti del ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c. coincidono con quelli dettati dall'art. 163 c.p.c. per la citazione, mentre per le cause di lavoro l'art. 414 c.p.c. esige, a pena di decadenza, per l'atto introduttivo degli elementi in più. Il che poi si ricollega alla disciplina, significativamente diversa, prevista, sui due versanti procedurali per la successiva fase di trattazione e istruzione».

Come chiarito dalla Relazione illustrativa, la modifica apportata al secondo comma è volta a chiarire che la causa quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche non è di "pronta soluzione" ai sensi del primo comma. È stata, in tal modo, avvalorata la preferenza del legislatore per questo rito destinato a divenire il procedimento comune di primo grado ¹¹. In altri termini, nelle cause di competenza del tribunale monocratico, l'attore potrà scegliere di instaurare il giudizio con le forme del rito semplificato anche in assenza dei presupposti che renderebbero invece tale scelta vincolante, pur nella consapevolezza che il giudice (anche a seguito delle difese del convenuto, sconosciute dall'attore nel momento della proposizione della domanda) potrà disporre la conversione del rito in ordinario ¹².

Il nuovo terzo comma, infine, a fronte dei dubbi sollevati dai primi interpreti e al fine di evitare che alcuni procedimenti possano essere definiti con pronunce in rito o vengano trasformati nel più impegnativo (e perciò di più lunga durata) rito ordinario chiarisce che il rito in questione si applica – quando ricorrano i presupposti di cui al primo o al secondo comma – anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste rispettivamente dagli artt. 615, comma 1, 617, comma 1, e 645 c.p.c. D'altra parte, come è stato osservato dalla dottrina, in forza del carattere alternativo del rito semplificato rispetto a quello ordinario, non si rinviene alcuna incompatibilità se l'opponente privilegia le forme del giudizio semplificato che risulta applicabile a tutte le vertenze di competenza del tribunale monocratico ¹³.

L'art. 125 c.p.c. è stato armonizzato rispetto al regime delle decadenze specifiche del rito semplificato di cognizione, mentre al secondo comma dell'**art. 281-undecies c.p.c.** si specifica che il «giudice» che fissa la data dell'udienza di prima comparizione e provvede poi alla successiva trattazione del processo è il giudice «istruttore». La Relazione illustrativa ha esplicitato che lo scopo perseguito è quello di chiarire – anche in questo caso alla luce degli interrogativi posti dai primi lettori della riforma – che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l'istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferisce al collegio in camera di consiglio.

L'**art. 281-duodecies c.p.c.** ha subito due modifiche, particolarmente significative.

E, invero, l'originario terzo comma di tale disposizione prevedeva che, all'udienza, le parti potessero proporre le eccezioni quali conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni sollevate dalle altre parti (generalmente il convenuto, ma anche dal terzo chiamato in causa): tuttavia, la norma non faceva alcun riferimento alla possibilità di proporre domande

¹¹ B. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, cit., 1675.

¹² Così, A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, cit., 275.

¹³ A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, cit., 276; B. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, cit., 1675 secondo il quale l'eventuale struttura impugnatoria del giudizio non costituisce un ostacolo alla sua veicolazione nelle forme semplificate laddove ricorrano i presupposti del 1° comma o del 2° comma dell'art. 281-*decies* c.p.c.

che traevano origine dalle difese del convenuto. L'anomalia, segnalata dalla dottrina ¹⁴, è stata oggi superata. Infatti, il correttivo ha integrato il terzo comma dell'art. 281-*duodecies* c.p.c. ammettendo tra i poteri di replica (generalmente in tali casi prerogativa dell'attore) anche le domande consequenziali alle deduzioni svolte nella comparsa di risposta, con ciò attuando pienamente il principio del contraddittorio ¹⁵.

La seconda modifica riguarda il quarto comma, il quale inizialmente stabiliva che, su istanza di parte e in presenza di "un giustificato motivo", il giudice poteva concedere un termine non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, eccezioni, conclusioni, indicare mezzi di prova e documenti, nonché un successivo termine non superiore a dieci giorni per replicare e indicare prove contrarie.

Il correttivo ha voluto, dunque, ridurre la discrezionalità del giudice sulla necessità di concedere i termini per la precisazione del *thema decidendum* e per l'articolazione delle istanze istruttorie. È stato, così, previsto che, «quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria».

Il rinnovato quarto comma dell'art. 281-*duodecies* c.p.c., viene quindi ad individuare con maggior precisione i presupposti per l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie integrative che, pertanto, dovrebbero essere tendenzialmente concessi dal giudice, salvi i casi in cui alla prima udienza si ritenga matura la causa per la decisione in virtù della fondatezza di una questione pregiudiziale o preliminare, ovvero le ipotesi in cui la controparte sia contumace oppure, pur essendo la parte regolarmente costituita, si controverta soltanto su una questione di mero diritto ¹⁶.

In dottrina, è stato segnalato che occorre pur sempre la dimostrazione che l'esigenza di svolgere quel supplemento di attività processuale insorga dalle difese altrui: si tratta di una remora derivante dalla volontà di garantire che nel rito semplificato gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, di tal che i termini in questione non verranno concessi, ad es., nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto ¹⁷. Sempre secondo tale dottrina, appare incongruo subordinare

¹⁴ Per tutti, M. CIRULLI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di A. Didone e F. De Santis, Padova 2023, 260.

¹⁵ B. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, cit., 1677 secondo il quale Si pone così finalmente rimedio ad una lacuna difficilmente razionalizzabile del previgente disposto normativo, che giustamente la dottrina aveva peraltro ridimensionato, richiamando l'orientamento interpretativo secondo cui la modifica della domanda può concretarsi anche nella proposizione di pretese diverse sotto il profilo dell'oggetto o del titolo, purché "complanari" ossia riguardanti la medesima vicenda sostanziale e avanzate in via alternativa rispetto alla domanda originaria.

¹⁶ Così, A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, cit., 276 secondo il quale nel nuovo regime, la concessione dei termini per il deposito delle memorie continua ad essere successiva (esattamente come avveniva nel previgente rito ordinario) al primo contatto in udienza tra le parti ed il giudice ed è direttamente collegata alla necessità della parte di replicare (dal punto di vista fattuale ed istruttorio) alle difese elaborate da controparte. L'attenuazione degli spazi di discrezionalità del giudice nella concessione dei termini (a seguito della soppressione dei "giustificati motivi" sostituiti dalle esigenze difensive emerse dalle deduzioni di controparte) costituisce indubbiamente un meccanismo per agevolare la scelta, in capo ai difensori, del giudizio semplificato (nei casi in cui la sua instaurazione è facoltativa) che, nella prospettiva del legislatore, sembra essere ormai la modalità prevalente di introduzione della causa.

¹⁷ B. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, cit.,

la richiesta di un termine per memorie di replica e istanze di prova contraria alla prova di consequenzialità rispetto alle difese avversarie, risultando *in re ipsa* la natura "reattiva" di tali attività ¹⁸.

È stata, infine, snellita la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale, prevedendo che la discussione orale avvenga davanti al solo istruttore, il quale poi riferirà al collegio in camera di consiglio, al fine di evitare che debba essere necessariamente fissata un'udienza collegiale.

4. Le modifiche ai procedimenti di impugnazione.

Il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. n. 164 del 2024 apporta modifiche ai procedimenti di impugnazione ¹⁹.

In primo luogo, è stato modificato il testo dell'**art. 330 c.p.c.**, al fine di chiarire maggiormente la disciplina della notificazione dell'impugnazione.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.</p> <p>Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.</p> <p>L'impugnazione può essere notificata nei luoghi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.</p> <p>Quando manca la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.</p>	<p>Art. 330. Luogo di notificazione dell'impugnazione.</p> <p>Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto indicati per il giudizio.</p> <p>L'impugnazione può essere notificata nei modi sopra menzionati collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza.</p> <p>Quando mancano le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.</p>

1677.

¹⁸ Ancora, B. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, cit., 1677 e la dottrina ivi menzionata.

¹⁹ Per un commento agli interventi del correttivo in materia, in particolare, di giudizio di appello, cfr., S. BOCCAGNA, N. RASCIO, *Gli interventi relativi al giudizio di appello*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1678.

L'intervento è consistito in una riscrittura del primo comma, allo scopo di adeguare le disposizioni al progresso tecnologico e alla generalizzazione del ricorso alla trasmissione elettronica degli atti. I riferimenti alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio sono stati, quindi, affiancati dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del domicilio digitale speciale di cui all'art. 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale. Le modifiche apportate al secondo e al terzo comma sono di mero coordinamento terminologico.

Altra riscrittura ha riguardato il primo comma dell'**art. 342 c.p.c.**, che disciplina la forma dell'atto di appello. Come chiarito dalla Relazione illustrativa, le modifiche sono meramente linguistiche e non intaccano il contenuto della disposizione, essendo volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza) ²⁰.

Il correttivo è, altresì, intervenuto direttamente sull'**art. 347 c.p.c.**, al fine di sanare un difetto di coordinamento.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 347. Forme e termini della costituzione in appello.</p> <p>La costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.</p> <p>L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.</p>	<p>Art. 347. Forme e termini della costituzione in appello.</p> <p>L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti. giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.</p> <p>L'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Il cancelliere provvede a norma dell'articolo 168 e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.</p>

²⁰ Secondo S. BOCCAGNA, N. RASCIO, *Gli interventi relativi al giudizio di appello*, cit., 1679, «non si è invece intervenuti sul combinato disposto degli artt. 342, 1° comma, e 163, 3 comma, n. 7 (ai sensi del quale l'atto di citazione deve contenere l'invito al convenuto a costituirsi settanta giorni prima dell'udienza). Il perdurante difetto di coordinamento con la disciplina introdotta dal correttivo (...) appare per altro agevolmente emendabile in via interpretativa nel senso che l'atto di appello debba contenere l'invito all'appellato a costituirsi (non settanta, ma) venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di appello o di quella fissata a norma dell'art. 349-bis. Non si tratta, del resto, dell'unico adattamento che si rende necessario in relazione al combinato disposto degli artt. 342 e 163, 3 comma, n. 7, stante la sicura inapplicabilità all'atto di appello di quest'ultima disposizione, nella parte relativa all'avvertimento che la costituzione tardiva implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167. Al riguardo, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale che esclude, in mancanza di una disposizione *ad hoc*, la possibilità di adattare il contenuto dell'avvertimento in discorso alle decadenze conseguenti alla tardiva costituzione dell'appellato. Uno specifico intervento sul punto non sarebbe risultato inopportuno».

È stato, quindi, previsto che, pur rimanendo fermo, per l'appellante, il rinvio alle forme e ai termini previsti per il giudizio di primo grado, l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza, recuperando così il termine previsto anteriormente alla novella di cui al d.lgs. n. 149 del 2022, nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Conseguentemente, l'art. 343 c.p.c. è stato ripristinato, reintroducendo la previsione secondo cui l'appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine ora indicato.

Al fine di chiarire che, ove sia stato nominato l'istruttore, questo è pienamente legittimato a provvedere, senza necessità di rimettere gli atti al collegio, il correttivo è intervenuto sul secondo comma dell'**art. 348 c.p.c.**, prevedendo che i provvedimenti in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza siano adottati dal «giudice», anziché dal «collegio».

All'**art. 350 c.p.c.** sono stati aggiunti due ulteriori commi, al fine di chiarire l'ampiezza dei poteri dell'istruttore, quando nominato, e di individuare quali provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 350. Trattazione.</p> <p>Davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.</p> <p>Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.</p> <p>Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.</p> <p>Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.</p>	<p>Art. 350. Trattazione.</p> <p>Davanti alla corte d'appello la trattazione dell'appello è affidata all'istruttore, se nominato, e la decisione è collegiale; davanti al tribunale l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico.</p> <p>Nella prima udienza di trattazione il giudice verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, dichiara la contumacia dell'appellato oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello, e provvede alla riunione degli appelli proposti contro la stessa sentenza.</p> <p>Quando rileva che ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 348-bis il giudice, sentite le parti, dispone la discussione orale della causa ai sensi dell'articolo 350-bis. Allo stesso modo può provvedere quando l'impugnazione appare manifestamente fondata, o comunque quando lo ritenga opportuno in ragione della ridotta complessità o dell'urgenza della causa.</p> <p>Quando non provvede ai sensi del terzo comma, nella stessa udienza il giudice procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti; provvede inoltre sulle eventuali richieste istruttorie, dando le disposizioni per l'assunzione davanti a sé delle prove ammesse.</p>

	<p>L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.</p> <p>Davanti alla corte d'appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.</p>
--	--

A tal riguardo, la Relazione illustrativa evidenzia che, in via generale, spettano al collegio tutti i provvedimenti che hanno natura anche in senso lato decisoria e all'istruttore quelli di natura ordinatoria; in caso di dubbio, poi, è sempre possibile fare riferimento alle disposizioni che regolano il giudizio di primo grado, in virtù del rinvio previsto dall'art. 359 c.p.c. L'intervento precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli artt. 348, 350, 350-*bis*, 351, 352), quelli di cui agli artt. 309 (mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 c.p.c. (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso). Viene inoltre previsto, a fronte di orientamenti diversi adottati nei diversi uffici, che l'estinzione del giudizio di appello (ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all'udienza) sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'art. 348 c.p.c.: se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza.

Sempre nella prospettiva di chiarire meglio i rapporti tra collegio e istruttore, il correttivo è intervenuto sul terzo comma dell'**art. 351 c.p.c.**, esplicitando che davanti alla Corte d'appello l'udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dall'istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell'art. 349-*bis* c.p.c., di disporre la trattazione davanti al collegio; nonché è intervenuto sul primo comma dell'**art. 352 c.p.c.**, sostituendo il riferimento all'istruttore con il più generico concetto di «giudice», consentendo al collegio, ove il presidente abbia direttamente fissato l'udienza davanti ad esso, di assegnare alle parti i termini previsti dall'articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica, anziché procedere alla discussione orale.

5. Le novità del giudizio di cassazione.

Il correttivo ha interessato anche le norme sul giudizio di cassazione ²¹.

In primo luogo, è stato corretto un difetto di coordinamento in relazione all'**art. 371 c.p.c.**

²¹ Su tali modifiche correttive, cfr., D. CASTAGNO, *Le "correzioni" al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1683.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 371. Ricorso incidentale.</p> <p>La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.</p> <p>La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.</p> <p>Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.</p> <p>Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente.</p> <p>Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.</p>	<p>Art. 371. Ricorso incidentale.</p> <p>La parte di cui all'articolo precedente deve proporre con l'atto contenente il controricorso l'eventuale ricorso incidentale contro la stessa sentenza.</p> <p>La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l'eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione.</p> <p>Al ricorso incidentale si applicano le disposizioni degli articoli 365, 366 e 369.</p> <p>Per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma.</p> <p>Se il ricorrente principale deposita la copia della sentenza o della decisione impugnata, non è necessario che la depositi anche il ricorrente per incidente.</p>

A tal riguardo, la Relazione illustrativa chiarisce che, in tema di controricorso avverso il ricorso incidentale, la disposizione novellata dal d.lgs. n. 149 del 2022 rinviava al precedente art. 370 c.p.c., che prevede un termine di quaranta giorni «dalla notifica del ricorso»²². Tuttavia, a seguito della riforma, il ricorso incidentale non viene più notificato ma direttamente depositato e, quindi, non risultava identificabile il momento a partire dal quale computare la decorrenza del termine di cui si è detto. Per risolvere il problema, il correttivo ha introdotto un termine esplicito, prevedendo che per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito del ricorso incidentale stesso.

²² Il dubbio interpretativo è ben riassunto in D. CASTAGNO, *Le "correzioni" al giudizio di cassazione*, cit., 1684 secondo il quale «tra le novità portate dalla Riforma Cartabia, come anticipato, vi è stata infatti l'eliminazione della notificazione del controricorso prevista ai sensi del previgente art. 370 c.p.c., secondo cui la parte contro cui il ricorso era diretto, se intendeva contraddire, doveva farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In seguito alla riforma, invece, il controricorso va soltanto depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso. La stessa sorte, ai sensi dell'art. 371, 1° comma, c.p.c., tocca inoltre all'eventuale ricorso incidentale, da includersi nell'atto contenente il controricorso. Invero, con l'avvento del PCT, la notificazione non si rende più necessaria una volta che il controricorso, depositato telematicamente e quindi inserito nel fascicolo informatico, risulta già nella piena disponibilità delle parti costituite. Per la stessa ragione, la Riforma Cartabia ha eliminato anche la notificazione del ricorso incidentale proposto in seguito alla notifica del ricorso per integrazione del contraddittorio ex artt. 331 e 332 c.p.c. (art. 371, 3 comma, c.p.c.) e del controricorso al ricorso incidentale (art. 371, 5 comma, c.p.c.). Senonché, in quest'ultimo caso, il legislatore della riforma si era limitato a sostituire il termine "notificato" con "depositato", sicché ne risultava la seguente previsione: "per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso a norma dell'articolo precedente" ovvero ai sensi dell'art. 370 c.p.c. Il quale, nella sua nuova formulazione, prevede il deposito del controricorso entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso, formalità però non più prevista per l'atto contenente il ricorso incidentale. Di conseguenza, non risultava evidente la scadenza entro cui depositare il controricorso al ricorso incidentale, dal momento che il termine di quaranta giorni, in questo caso, restava ancorato ad un atto non più contemplato dall'art. 370 c.p.c. ovvero la notificazione del ricorso incidentale, abrogata dalla riforma. Al fine di correggere il refuso normativo, l'art. 3, 4 comma, lett. i), d.lgs. n. 164/2024 ha dunque aggiunto un nuovo periodo all'art. 371, 5 comma, c.p.c., in cui si precisa che il controricorso al ricorso incidentale va depositato entro quaranta giorni dal deposito del ricorso incidentale, rendendo così maggiormente intelleggibili le modalità di proposizione del controricorso al ricorso incidentale».

A seguito della digitalizzazione anche del giudizio di cassazione, il correttivo è intervenuto ad adeguare gli **artt. 371-bis, 373, 384 e 399 c.p.c.**, eliminando i riferimenti, non più attuali, a depositi «in cancelleria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti.

Il correttivo, inoltre, è intervenuto anche sul procedimento accelerato di cui all'art. **380-bis c.p.c.**

E, infatti, con riferimento al procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, sono state soppresse dal secondo comma dell'art. 380-bis, c.p.c. le parole «munito di una nuova procura speciale», con la conseguenza che, a seguito della comunicazione della proposta di definizione accelerata, il difensore potrà formulare istanza di decisione al Collegio in forza della originaria procura con la quale aveva proposto il ricorso per cassazione, senza necessità di richiedere al cliente una nuova valutazione in ordine alla opportunità di coltivare ulteriormente il ricorso medesimo.

Come è stato osservato in dottrina, l'intento del legislatore della riforma del 2022 era chiaro: suscitare un dialogo virtuoso tra avvocato e cliente al fine di assumere una decisione consapevole circa la prosecuzione o l'abbandono del ricorso, in seguito alla proposta di definizione. In questo modo, tuttavia, dal punto di vista sostanziale la proposta del relatore finiva per determinare l'estinzione *ipso jure* del (primo) mandato conferito dalla parte al difensore, aggiungendo di fatto una nuova ipotesi di "incapacità del mandatario" tra le cause di estinzione del mandato elencate all'art. 1722 c.c. Si trattava, detto altrimenti, di una ingerenza del legislatore processuale nel rapporto fiduciario tra avvocato e cliente, non giustificabile dall'intento che l'art. 380-bis, 2° comma, c.p.c. mirava a perseguire ²³.

La modifica della disposizione ha, tuttavia, creato un dubbio interpretativo in ordine al diritto intertemporale.

Infatti, l'art. 7 del decreto correttivo (rubricato "disposizioni transitorie") prevede che «ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023». Nella relazione illustrativa al correttivo, si specifica che il riferimento «ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023» è stato inserito affinché le nuove disposizioni di cui al correttivo medesimo «possano "saldarsi" con quelle introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022, delle quali costituiscono per lo più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore intellegibilità e chiarezza». Nella medesima relazione si afferma che «restano naturalmente fermi il principio di irretroattività della legge e quello secondo cui *tempus regit actum*, per cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività processuali poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove disposizioni». Non si rinvencono, nel corpo dell'art. 7 cit., disposizioni derogatorie concernenti il procedimento in cassazione e, in particolare, il procedimento ex art. 380-bis c.p.c.

²³ Così, D. CASTAGNO, *Le "correzioni" al giudizio di cassazione*, cit., 1686 secondo il quale anche a livello processuale la previsione scontava un evidente difetto di coordinamento con la disciplina generale di cui all'art. 83 c.p.c. Non rientrando l'istanza di decisione ex art. 380-bis, 2° comma, c.p.c. tra gli atti - ricorso o controricorso - ai quali poteva essere allegata la nuova procura con autenticazione da parte del difensore, per il rilascio di quest'ultima risultava infatti necessario l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata.

Si è posto, conseguentemente, il dubbio circa l'effettiva estensione, sotto il profilo temporale, della applicabilità della novità normativa ai procedimenti in cassazione già incardinati. In particolare, venivano a prospettarsi diverse soluzioni interpretative, tra loro alternative, che si possono così sintetizzare, considerando: (a) che la novità normativa si applichi alle proposte di definizione accelerata relative a giudizi instaurati con citazione o ricorso (procedimenti) successivamente al 28 febbraio 2023; (b) che la novità normativa si applichi a tutti i procedimenti pendenti in cassazione nei quali non sia stata ancora fissata la data della decisione (o, più precisamente, non sia stata ancora fissata l'udienza o l'adunanza in camera di consiglio); (c) che la novità normativa si applichi a tutte le istanze di decisione pervenute dopo il 26 novembre 2024 indipendentemente da quando è sorto il procedimento; (d) che la novità si applichi alle proposte di definizione accelerata interne ai ricorsi per cassazione introdotti dopo il 28 febbraio 2023 che vengano in decisione dal 26 novembre in poi, indipendentemente da quando sia stata formulata la proposta o pervenga l'istanza.

Sul punto, dunque, sono intervenute le Sezioni Unite che quali hanno statuito il seguente principio di diritto: «la modifica dell'art. 380-*bis* c.p.c. da parte del d.lgs. n. 164 del 2024 (che ha soppresso la necessità del rilascio di una nuova procura speciale ai fini della richiesta di decisione), in assenza di una diversa disposizione transitoria - la quale non può rintracciarsi nell'art. 7, comma 1, del d.lgs. citato o nell'art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 149 del 2022, applicabili alle sole modifiche del giudizio di primo grado -, si applica anche ai giudizi di cassazione introdotti con ricorso notificato prima del 1° gennaio 2023 per i quali, a tale data, non fosse stata ancora fissata l'adunanza camerale o l'udienza pubblica, dovendosi preferire l'interpretazione orientata a non differenziare l'entrata in vigore delle modifiche adottate dal d.lgs. 164 del 2024 rispetto alle corrispondenti previsioni relative al giudizio di legittimità introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022, alle quali, per la loro particolare funzione correttiva e/o integrativa, le prime sono destinate a saldarsi»²⁴.

Infine, per armonizzare la previsione contenuta nell'**art. 391-*quater* c.p.c.**, al secondo comma è stato precisato il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per revocazione in seguito a pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo decorre dalla pubblicazione della sentenza definitiva, ai sensi del regolamento della Corte stessa²⁵.

6. Le modifiche al rito del lavoro.

Gli interventi che hanno interessato il rito del lavoro hanno avuto il solo scopo di adeguare tutti i riferimenti non più in linea con la digitalizzazione del processo civile (quali il deposito di copie degli atti, il deposito fisico in cancelleria, la stesura di provvedimenti in calce ad atti processuali), inserendo all'interno del codice, per ragioni di chiarezza, coerenza e

²⁴ Così, Cass. Sez. U, 4/06/2025, n. 14986, Rv. 674883-01.

²⁵ Osserva D. CASTAGNO, *Le "correzioni" al giudizio di cassazione*, cit., 1685, come previsto dall'art. 44, par. 3, CEDU, solo le sentenze definitive sono pubblicate. Di guisa che ancorare il termine per la proposizione del ricorso per revocazione alla comunicazione della sentenza, come avveniva in precedenza, rendeva possibile un potenziale concorso tra il ricorso *ex art. 391-*quater* c.p.c.*, a livello nazionale, e quello alla Grande Camera, a livello sovranazionale. Lungi dall'essere una modifica meramente formale, la nuova formulazione normativa previene dunque il rischio di tale potenziale conflitto, informando la disciplina del rimedio di diritto interno a quella prevista per i ricorsi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

semplificazione dell'assetto normativo, disposizioni finora contenute in leggi speciali.

In particolare, con riferimento al contenuto del ricorso, sono stati espunti dall'**art. 414 c.p.c.** i riferimenti al domicilio eletto dal ricorrente (atteso che tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tramite PEC all'avvocato che la rappresenta) ed è stata inserita l'indicazione del codice fiscale delle parti e dei difensori, nonché l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto risultante da pubblici elenchi, in simmetria con l'art. 163 c.p.c.

Analoga eliminazione ha interessato l'**art. 416 c.p.c.**, mentre all'**art. 417 c.p.c.** si è previsto che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, affinché le comunicazioni e notificazioni possano essergli recapitate tramite questo.

Sono stati espunti dagli **artt. 415, 420, 420-bis, 426, 434, 436 e 445-bis c.p.c.** i riferimenti a depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi essere eseguiti telematicamente e il primo comma dell'**art. 434 c.p.c.**, relativo al contenuto dell'atto di appello nel rito del lavoro, è stato armonizzato con le modifiche apportate all'art. 342 c.p.c.

7. Le novità riguardanti i procedimenti speciali.

7.1. Il procedimento di ingiunzione.

Con riferimento al procedimento di ingiunzione, il correttivo è intervenuto sull'**art. 634 c.p.c.**, relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, allo scopo di agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti, anche nell'ottica del perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 634. Prova scritta.</p> <p>Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.</p> <p>Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici</p>	<p>Art. 634. Prova scritta.</p> <p>Sono prove scritte idonee a norma del numero 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.</p> <p>Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale e da lavoratori autonomi, anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti</p>

delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.	informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge. Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.
---	---

Tenuto conto della scomparsa delle scritture contabili cartacee, in favore di quelle tenute in formato elettronico, e degli obblighi di bollatura e vidimazione, è stata eliminata la previsione che condizionava il valore probatorio delle scritture alla corretta esecuzione di tali adempimenti. Sicché, le scritture contabili previste dalle leggi tributarie vengono totalmente equiparate a quelle previste dagli artt. 2214 e segg. c.c. e si richiede che siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge.

È stato, poi, precisato che costituiscono prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate. La Relazione illustrativa chiarisce che la modifica ha lo scopo di risolvere il dubbio sollevato da alcuni uffici giudiziari, che non avevano concesso, in mancanza di una previsione testuale, decreti ingiuntivi per crediti fondati su fattura elettronica, in mancanza delle scritture contabili menzionate. Il problema si poneva perché i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica sono esonerati dall'obbligo di annotarle nei registri di cui si è detto (ai sensi dell'art. 1, comma 3-ter, del d.lgs. 5 agosto 2015, n. 127). La novella prevede, quindi, che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili.

Nella prospettiva di adeguamento del codice alla digitalizzazione del processo civile, all'**art. 638 c.p.c.** è stata aggiunta, accanto alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio, la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale e sono stati eliminati i riferimenti a documenti cartacei.

Analoga finalità di armonizzazione ha riguardato l'**art. 645 c.p.c.**

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 645. Opposizione.</p> <p>L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638.</p> <p>Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.</p> <p>In seguito all'opposizione il giudizio si svolge</p>	<p>Art. 645. Opposizione.</p> <p>L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.</p>

secondo le norme del procedimento ordinario davanti a giudice adito. L'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-bis, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

In particolare, è stato sostituito il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», tenuto conto che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso. È stato, poi, previsto che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell'atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l'evento nel registro. Infine, il terzo comma è stato coordinato con l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'art. 163-bis c.p.c., disposta dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Importante è anche la modifica dell'**art. 648 c.p.c.**, introdotta a seguito dei dubbi interpretativi sorti in ordine alla possibilità per il giudice di provvedere sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto anche nella fase anteriore alla prima udienza di trattazione.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.</p> <p>Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.</p> <p>Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.</p>	<p>Art. 648. Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione.</p> <p>Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.</p> <p>Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.</p> <p>Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice,</p>

	sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.
--	--

Il riferimento alla prima udienza, infatti, era stato introdotto nel 2013 con finalità acceleratorie, allo scopo di evitare che la decisione fosse procrastinata e differita alle fasi successive del procedimento. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa, si è pertanto ritenuto opportuno precisare, mediante l’inserimento nell’art. 648 c.p.c. di un nuovo terzo comma, che – sulla falsariga di quanto previsto dall’art. 351 c.p.c. – il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerebbero l’ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell’istanza; il giudice solleciterà quindi il contraddittorio delle parti sul punto, e provvederà – anche in questo caso – con ordinanza non impugnabile.

Sempre per finalità di armonizzazione con il processo civile telematico, all’**art. 654 c.p.c.** è stato eliminato il riferimento alla stesura del decreto che dichiara l’esecutorietà del decreto ingiuntivo in calce al decreto stesso.

7.2. Il procedimento per convalida di sfratto.

Anche il procedimento per la convalida di sfratto è stato interessato dal correttivo.

Innanzitutto, è stato modificato l’**art. 658 c.p.c.**, estendendo espressamente l’applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all’affitto di azienda e all’affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono. La Relazione illustrativa chiarisce che la modifica ha lo scopo di risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l’art. 657 c.p.c. sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti.

Le modifiche ai successivi **artt. 660, 664 e 669-bis c.p.c.** hanno la finalità di armonizzazione con la disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e del domicilio digitale, nonché con la nuova disciplina, rispettivamente, del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti.

7.3. I procedimenti cautelari.

Con riferimento ai procedimenti cautelari, merita menzione l’intervento additivo sull’ottavo comma dell’**art. 669-octies c.p.c.**, che estende alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi – che erano stati inizialmente pretermessi – la previsione introdotta dal d.lgs. n. 149 del 2022 per cui l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell’efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società.

Di mero coordinamento normativo o di adeguamento al processo civile telematico sono le modifiche agli **artt. 669-novies, 738, 753, 769, 770, 789, 791-bis, 792, 825, 840-ter, 840-undecies c.p.c.**

8. Le modifiche alle disposizioni per l'attuazione del c.p.c..

Molteplici interventi si registrano anche con riferimento alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, molte delle quali aventi mera finalità di coordinamento normativo o di adeguamento al percorso di digitalizzazione.

Innanzitutto, è stato modificato l'**art. 3 disp.att. c.p.c.**, che disciplina le modalità con cui il pubblico ministero interviene nel processo civile, sostituendo al deposito documentale in cancelleria la previsione del deposito telematico e stabilendo che le conclusioni del pubblico ministero sono inserite a verbale e non più nel "ruolo di udienza".

Con riferimento agli ausiliari del giudice, all'**art. 12-bis disp.att. c.p.c.** si è precisato che l'elenco dei mediatori familiari è tenuto con modalità informatiche e che la sua attuazione è affidata alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, mentre all'**art. 12-quinquies disp.att. c.p.c.** è stata inserita la possibilità che gli stati, le qualità personali e i fatti inseriti nella domanda di iscrizione nel suddetto elenco vengano comprovati con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall'art. 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Analoga previsione è stata inserita all'art. 16 disp.att. c.p.c. per i consulenti tecnici.

È stato completamente riscritto l'**art. 45 disp.att. c.p.c.**, relativo alla forma delle comunicazioni del cancelliere, per adeguarlo alle modifiche dell'art. 136 c.p.c. e alla definitiva informatizzazione di tali adempimenti.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere.</p> <p>Quando viene redatto su supporto cartaceo il biglietto, col quale il cancelliere esegue le comunicazioni a norma dell'articolo 136 del codice, si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo d'ufficio.</p> <p>Il biglietto contiene in ogni caso l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato.</p> <p>Nella parte che viene inserita nel fascicolo di ufficio deve essere stesa la relazione di notificazione dell'ufficiale giudiziario o' scritta la ricevuta del destinatario. Se l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, il cancelliere conserva nel fascicolo d'ufficio anche la ricevuta della raccomandata.</p> <p>Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato</p>	<p>Art. 45. Forma delle comunicazioni del cancelliere.</p> <p>La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.</p>

ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.	
---	--

Di rilievo è anche l'integrazione del sesto comma dell'**art. 46 disp.att. c.p.c.** Il correttivo ha chiarito che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dall'apposito decreto del Ministro della giustizia (d.m. 7 agosto 2023, n. 110). La Relazione illustrativa evidenzia che l'intervento è coerente con l'obiettivo, perseguito dalla riforma, di un processo più agile e rapido, a beneficio degli utenti e degli operatori tutti nonché del sistema economico, in un sistema che, assicurando la possibilità di adattare la lunghezza degli atti alla complessità del singolo processo, non lede né l'esercizio della giurisdizione né il diritto di difesa delle parti.

Le modifiche al titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione, sono tutte finalizzate all'adeguamento del codice alla digitalizzazione del processo, eliminando tutti i riferimenti non compatibili con il deposito telematico degli atti o con le notifiche telematiche. Sono stati interessati da tali modifiche gli artt. 56 (sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace), **58** (sulle comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace), **70, 70-ter** (contenente ancora disposizioni sul c.d. "rito societario" da tempo abrogato), **71** (relativo alla nota di iscrizione a ruolo, in conseguenza della soppressione di tale atto, reso superfluo dalla ormai completa digitalizzazione del processo civile), **72 e 73** (sul deposito del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo), **74** (attualmente contenente indicazioni sul contenuto del fascicolo informatico), **75, 76, 77 disp.att. c.p.c.** (sul ritiro dei fascicoli di parte).

Il legislatore, inoltre, ha introdotto all'**art. 103-bis disp.att. c.p.c.** la possibilità che il modello di testimonianza scritta sia sottoscritto digitalmente, prevedendo che la sottoscrizione debba essere autenticata solo nel caso in cui il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo.

Altra importante modifica riguarda l'**art. 119 disp.att. c.p.c.**, che regola le modalità di redazione della sentenza e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 119. Redazione della sentenza.</p> <p>L'estensore deve consegnare la minuta della sentenza da lui redatta al presidente del tribunale o della sezione.</p> <p>Il presidente, datane lettura, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive insieme con l'estensore e la consegna al cancelliere, il quale scrive il testo originale a norma dell'articolo 132 del codice. Il presidente e il relatore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, sottoscrivono la sentenza e la fanno sottoscrivere all'altro giudice.</p> <p>Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la</p>	<p>Art. 119. Redazione della sentenza.</p> <p>L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.</p> <p>Il giudice che ha steso la motivazione aggiunge la qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.</p> <p>Quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.</p>

qualifica di estensore alla sua sottoscrizione.	
Quando la sentenza è pronunciata secondo equità se ne deve dare atto nel dispositivo.	

La disposizione è stata adattata all'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice introdotto dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, prevedendo che l'estensore sottoscriva digitalmente la minuta e la trasmetta telematicamente al presidente, il quale, previa eventuale comunicazione della stessa al collegio, a sua volta la sottoscriverà digitalmente e la depositerà nel fascicolo informatico. Sono poi state soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo.

Per la medesima finalità di adeguamento alla digitalizzazione, all'**art. 123 disp.att. c.p.c.** si è previsto che la copia dell'atto di impugnazione notificata dall'ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato e che il cancelliere annoti la proposizione dell'impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull'originale della sentenza, poiché non esiste più un originale cartaceo.

8.1. Le novità in tema di giustizia digitale.

Il legislatore ha apportato modifiche anche al titolo *V-ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in tema di «giustizia digitale».

In primo luogo, si è intervenuti sull'**art. 196-quater c.p.c.**, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.

Testo iniziale	Testo modificato
<p>Art. 196-<i>quater</i>. Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.</p> <p>Il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.</p> <p>Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.</p> <p>Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la</p>	<p>Art. 196-<i>quater</i>. Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti.</p> <p>Il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.</p> <p>Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.</p> <p>Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la</p>

<p>ricezione dei documenti informatici.</p> <p>Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una situazione di urgenza, dandone comunicazione attraverso il sito istituzionale dell'ufficio. Con la medesima forma di pubblicità provvede a comunicare l'avvenuta riattivazione del sistema.</p>	<p>ricezione dei documenti informatici.</p> <p>Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.</p>
---	---

Oltre alla eliminazione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, è stata riformulata la disposizione che consente al giudice di ordinare il deposito di copie cartacee. Nella originaria formulazione, si parlava di «copia cartacea» di singoli atti e documenti, il cui originale può essere tanto cartaceo quanto informatico. Tuttavia, può essere talvolta necessario acquisire al processo non la copia, bensì l'originale cartaceo di specifici atti o documenti.

È stato, quindi, previsto che il giudice possa ordinare il deposito di singoli atti e documenti «su supporto cartaceo», indipendentemente dal fatto che si tratti di originali o di copie. Si è, altresì, precisato che tale potere può essere esercitato solo quando l'acquisizione dell'atto o documento in formato cartaceo sia effettivamente necessaria ai fini della decisione e che nel provvedimento il giudice debba specificamente indicarne la ragione, al fine di conciliare l'esigenza di cui si è detto con la necessità di evitare che la norma possa prestare il fianco a prassi non in linea con il generalizzato obbligo di deposito telematico.

Al quarto comma, infine, è stata uniformata la disciplina a quella recentemente introdotta per il processo penale telematico, secondo cui il malfunzionamento deve essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e solo in questo caso il presidente del tribunale può autorizzare il deposito in modalità cartacea degli atti urgenti.

Minimali sono le modifiche al primo comma dell'**art. 196-quinquies disp.att. c.p.c.**, finalizzate a ribadire che tutti gli atti del processo, che provengano da magistrati, cancellieri, segretari e personale UNEP, devono essere redatti in formato elettronico. Il secondo comma, poi, è stato adeguato alla formulazione degli artt. 134 e 135 c.p.c. in tema di sottoscrizione dell'ordinanza e del decreto. Infine, al quarto comma si è previsto, con norma primaria, che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, deve essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico, previa estrazione di copia informatica. È stato, inoltre, precisato che il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche ai sensi dell'art. 133 c.p.c., quando avviene l'inserimento nel fascicolo informatico. La Relazione illustrativa ha, a tal riguardo, chiarito che tale precisazione si è resa necessaria al fine di dissipare ogni incertezza, considerato che alla data della pubblicazione della sentenza è collegato il termine di decadenza per le impugnazioni previsto dall'articolo 325 c.p.c. e, quindi, il momento in cui la sentenza stessa passa in giudicato.

Dopo le modifiche meramente nominalistiche sull'**art. 196-nonies disp.att. c.p.c.**, volte ad eliminare il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, è stato inserito un comma ulteriore dopo il quarto nell'**art. 196-duodecies disp.att. c.p.c.**, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza. È stato consentito al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori.

I redattori

Cecilia Bernardo e Guido Romano

Il Direttore Aggiunto
(Antonietta Scrima)

Il Direttore
(Alberto Giusti)

ALLEGATI

Giurisprudenza

Cass. Sez. U, 5/11/2024, n. 28452, Rv. 672742-01

Corte cost., sent. 3/06/2024, n. 96

Cass. Sez. U, 4/06/2025, n. 14986, Rv. 674883-01

Cass. Sez. U, 30/06/2025, n. 17603, Rv. 675389-01

Dottrina

1. S. BOCCAGNA, N. RASCIO, *Gli interventi relativi al giudizio di appello*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1678
2. BRIGUGLIO, *Il nuovo art. 171-bis c.p.c., la Corte costituzionale ed il «primo grado Cartabia» fra l'essere quest'ultimo solo inutile e l'essere dannoso, nonché fra le nostre discrete angosce e il vivido desiderio di integrale abrogazione. Con una Postilla sul «Correttivo»* (nota a Corte cost., sent. 3/06/2024, n. 96), in *Riv. dir. proc.*, 2024, 4, 1298
3. M. BOVE, *La trattazione del processo ordinario di primo grado tra riforma Cartabia, intervento della Corte costituzionale e annunciato "correttivo"*, in *Judicium.it*
4. A. CARRATTA, *La fase preparatoria del rito ordinario e le sue perduranti incongruenze*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1665;
5. A. CARRATTA, *Il «claudicante» art. 171-bis c.p.c. e l'intervento «ortopedico» della Corte costituzionale*, in *Giur. cost.*, 2024, 3, 968
6. D. CASTAGNO, *Le "correzioni" al giudizio di cassazione*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1683
7. M. CIRULLI, *Il procedimento semplificato di cognizione*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia*, a cura di A. Didone e F. De Santis, Padova 2023, 260
8. D. DALFINO, *Le verifiche preliminari e l'udienza "filtro": garanzia del contraddittorio sulle questioni liquide e poteri di direzione del processo*; G. CARMELLINO, *La lettura costituzionale dell'art. 171 bis c.p.c.* (entrambe nota a Corte cost., sent. 3/06/2024, n. 96), in *Foro it.*, 2024, 6, 162
9. A. NASCOSI, *Qualche appunto sulla nuova fase preparatoria del processo dopo il correttivo alla riforma Cartabia*, in *Riv. dir. proc.*, 2025, 264
10. A. ZUFFI, *Art. 3, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Le "correzioni" al procedimento semplificato di cognizione*, in *Giur. it.*, 2025, 7, 1673.